

Roma, 31 maggio 2021

Circolare n. 182/2021

Oggetto: Codice della Strada – Porti – Conversione in legge del DL Trasporti - Legge 17.5.2021, n.75, pubblicata sulla G.U. n.126 del 28.5.2021

La legge di conversione del DL n.44/2021 (cd DL Trasporti) ha confermato le disposizioni previste nel decreto introducendo una modifica sul documento unico per la circolazione.

In particolare, è stata confermata la proroga fino al 31 maggio della convenzione stipulata nel 2012 tra lo Stato e la Compagnia Italiana di Navigazione per il collegamento con le isole maggiori e minori (Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti) che garantisce dieci tratte marittime (cd collegamenti di interesse nazionale) di cui la Livorno-Cagliari e la Ravenna-Catania per le merci.

È stato altresì confermato che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico settentrionale (Porto di Venezia) proceda entro il 31 maggio a bandire un concorso di idee al fine di acquisire proposte e progetti tecnicamente ed economicamente fattibili volti alla realizzazione e alla gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri con una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché dalle navi portacontainer adibite a trasporti transoceanici.

Riguardo infine al documento unico di circolazione, che come è noto sostituirà la duplicazione del certificato di proprietà e del certificato di circolazione, ne è stata prevista l'entrata in vigore dal 30 settembre 2021 (anziché 30 giugno 2021).

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [126/2021](#)
Allegato uno
D-Gr/gr

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.126 del 28.5.2021

LEGGE 17 maggio 2021, n. 75

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 45

Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 maggio 2021 n. 75 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

1. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con

le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, continuano ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui al primo periodo entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione puo' essere prorogata per ulteriori trenta giorni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Art. 2

Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprieta'

1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».

Art. 3

Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia

1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attivita' crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicita' e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.